

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI VALLE, STRUTTURA ITTIOGENICA DI MONCHIO DELLE CORTI.

FRA

L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE, con sede in Langhirano (PR), Piazza G. Ferrari,5 (codice fiscale 02635070341), rappresentato per la sottoscrizione della presente convenzione dal Presidente Dott. Agostino Maggiali, ai sensi della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 59 del 02 settembre 2015, che elegge domicilio legale, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Ente;

E

LA SOCIETÀ DI PESCA SPORTIVA I CANNISTI VAL PARMA di Corniglio, di seguito denominata "SPS Cannisti", avente sede a Corniglio, Via _____ nella figura del Presidente Sig. Pedesini Ugo;

PREMESSO CHE

VISTA la LR 23.12.2011 n. 24 concernente la "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Reta Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. _____ del : _____ "ATTUAZIONE DELIBERAZIONI N. 2269/2015 E N. 142/2016.APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E SS.MM.II. TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE, PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI A MONCHIO DELLE CORTI E CORNIGLIO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO";

VISTA la Delibera del comitato Esecutivo n. 6 del 28/03/2018 "APPROVAZIONE CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA L.N. 241/90 E SS.MM.II. TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE, PER LA GESTIONE DEGLI INCUBATOI DI ALLEVAMENTO DI PESCE SITI A MONCHIO DELLE CORTI E CORNIGLIO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RIPOPOLAMENTO";

VISTA la Delibera del comitato Esecutivo n. _____ del APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' DI PESCA SPORTIVA FARIO E CANNISTI VAL PARMA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTICI DI MONCHIO DELLE CORTI E CORNIGLIO

PRESO ATTO:

- dell'art. 32 Legge Regionale 17/02/2005 n. 6;
- della LR 11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne";
- del "Regolamento di pesca nelle acque presenti all'interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma -anno 2017 e 2018" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 709 del 31/05/2017;
- del Regolamento Regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna

ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della L.R. 11/2012) come approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 92 del 29/01/2018;;
- della rimanente normativa in materia di pesca valida nella Regione Emilia Romagna e delle delibere e/o ordinanze provinciali, nonché del Piano Ittico regionale e provinciale;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto e Obblighi

Il Parco affida alla SPS "i Cannisti val Parma" la gestione dell'incubatoio di valle e della struttura ittiogenica di Corniglio che, per lo svolgimento dell'attività di conduzione degli incubatoi di valle di cui sopra e per i ripopolamenti, dovrà seguire i seguenti criteri:

il materiale da ripopolamento deve essere ottenuto con fecondazione artificiale di riproduttori catturati in analoghi ecosistemi acquatici (scelti, per quanto possibile, nello stesso bacino affluente del Po) oppure "allevati" in ambienti artificiali e/o naturali appositamente individuati;

tali riproduttori devono essere selezionati in modo da garantire la massima purezza per la migliore conservazione e valorizzazione delle caratteristiche delle popolazioni naturali autoctone;

gli individui prodotti nell'incubatoio di valle devono essere reimmessi nei bacini di provenienza;

La Società di Pesca Sportiva, in accordo con L'Ente si impegna a condurre gli impianti ittiogenici, seguendo tutte le fasi operative:

cattura dei riproduttori e loro spremitura

incubazione delle uova

stabilizzazione degli avannotti fino al raggiungimento dello stadio utile per il ripopolamento, sia per la produzione di materiale allevativo che per la produzione di materiale autoctono;

La Società di Pesca Sportiva, con il contributo dell'Ente, si farà carico di:

assicurare interventi quotidiani necessari a garantire l'alimentazione, il monitoraggio sanitario, la cura e la pulizia degli esemplari presenti all'interno degli impianti, e quant'altro (pulizia griglie, manutenzione ordinaria delle opere di presa e di scarico, ecc...) si renda necessario per assicurare a questi le migliori condizioni di vita;

mettere a disposizione i volontari necessario per operare correttamente anche nei momenti di particolare impegno come la spremitura, il trasferimento tra le vasche del materiale, la preparazione delle semine, la cui effettuazione verrà eseguita in accordo ed in base alle disposizioni dell'Ente e della Regione;

eseguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria in relazione al riconoscimento degli stabilimenti quali impianti indenni da SEV e NEI;

acquistare direttamente il mangime, i prodotti disinfettanti ed i materiali di consumo, ivi comprese la bombola e le ricariche di ossigeno, necessari per il corretto funzionamento dell'impianto, il cui stoccaggio, uso e conservazione dovrà essere effettuato nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa in materia ambientale e di sicurezza;

assicurare il regolare e necessario approvvigionamento idrico;

provvedere al rilascio dei pesci nei punti indicati dalla Regione secondo modalità concordate;

eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria sui beni e sulle strutture per garantirne la conservazione nell'attuale stato di funzionalità ed efficienza;

Redigere una Relazione Tecnica Finale sull'attività svolta nonché sui costi sostenuti

Per le finalità di cui alla presente convenzione e con riferimento agli obblighi qui previsti, la Provincia di Parma si impegna a mettere a disposizione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia occidentale in forma gratuita l'impianto di Monchio delle Corti nello stato in cui si trova; mentre il Comune di Corniglio mette a disposizione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia-occidentale in forma gratuita l'impianto di Corniglio nello stato in cui si trova. La Provincia di Parma ed il Comune di Corniglio assicurano la funzionalità degli impianti per gli usi oggetto della presente convenzione, garantendo la manutenzione straordinaria.

ART. 2 Validità della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2019.

Art. 3

Recesso e Risoluzione

L'Ente Parco potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento, in presenza di giusta causa e con formale preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Nel caso di inadempimento di quanto previsto nella presente convenzione si applicheranno le norme di cui agli artt. 1453 ss. del codice civile.

Art. 4

Risorse finanziarie, rendicontazione e pagamento

L'Ente occidentale contribuirà alle spese con la complessiva somma di Euro 12.500,00, quali risorse finanziarie attribuite per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, in unica soluzione a saldo, a presentazione di una relazione sulle attività svolte nonché un rendiconto delle spese sostenute.

Art. 5

Foro competente

Le parti individuano il Foro di Parma quale Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie.

Art. 6

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile in quanto compatibili.

**IL PRESIDENTE DELLA
SPS "I CANNISTI VAL PARMA"**

**IL PRESIDENTE DEL
DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA'**